

2033\2020 R.G



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Seconda sezione civile

Così composta:

- dott. Edoardo Monti	Presidente
- dott.ssa Dania Mori	Consigliere
- dott. ssa Annamaria Loprete	Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa n.2033, iscritta in grado di appello, al ruolo generale della Corte dell'anno 2020

Promossa da

**Silvano in qualità di amministratore e legale rappresentante e quale socio unico di Omnia Trasporti s.r.l.s.**, rappresentata e difesa dagli avv.ti \_\_\_\_\_, come da procura in calce al reclamo

*reclamante*

**Contro**

**Fallimento Omnia Trasporti s.r.l.s.** in persona del curatore Martina Longobardi, **nonché Fallimento Omnia Trasporti s.r.l.** in persona del medesimo curatore, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Merlini del foro di Livorno come da mandato in atti.



**Reclamati**

Con l'intervento del

**P.G.**

Trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta con ordinanza collegiale del 14.5.2021 sulle seguenti:

**CONCLUSIONI**

**Per la reclamante:** *"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previa fissazione di udienza di comparizione, in accoglimento al presente reclamo, revocare il fallimento della società Omnia Trasporti S.r.l.s. perché ingiusto e illegittimo. Condannare il Curatore del Fallimento Omnia Trasporti S.r.l. al risarcire il danno al ricorrente nella sua duplice qualità, nella misura di € 471.930,00, oltre i danni morali da liquidarsi in via equitativa, per aver chiesto il fallimento dell'esponente con colpa grave. Condannare la curatela alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio."*

**Per i fallimenti reclamati:** *"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, respingere il reclamo proposto dal Omnia Trasporti S.r.l.s. avverso la sentenza di fallimento in estensione n. 50/2020 dal Tribunale di Livorno in data 3 novembre 2020 e notificata in data 5 novembre 2020, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria nelle competenze del presente giudizio, da liquidarsi solidalmente a carico della società reclamante e del suo legale rappresentante ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 c.p.c."*

**Il PG:** interviene ma non conclude.

**FATTO E DIRITTO**

Il Tribunale di Livorno, con sentenza n.50 del 3.11.2020, su ricorso del curatore del fallimento Omnia Trasporti s.r.l., accertata l'esistenza di una società di fatto tra la fallita Omnia Trasporti s.r.l. e la Omnia Trasporti s.r.l.s., ha dichiarato il fallimento della predetta società di fatto (omonime anche nel nome e diverse solo per il regime semplificato della seconda s.r.l.) e in estensione del socio illimitatamente responsabile Omnia Trasporti s.r.l.s. (da



ora Omnia semplificata), con sede in Livorno via degli Arrotini n.14. Il Tribunale ha ritenuto provata la esistenza della predetta società di fatto costituita tra le due società omonime alla luce dei seguenti elementi: i clienti della società fallita erano stati trasmessi alla nuova società semplificata costituita il 10.10.2017 e così i dipendenti; con scrittura privata dell' 11 dicembre 2017 le due società avevano convenuto che la fallita si impegnava ad effettuare le prestazioni di trasporto mediante l'utilizzo di camion a noleggio e personale proprio, ma il pagamento delle relative prestazioni doveva essere effettuato dai clienti non già in suo favore bensì in favore della società Omnia Trasporti a r.l. semplificata, attraverso il ricorso allo strumento della cessione dei crediti futuri; la s.r.l. semplificata, a sua volta, si assumeva interamente i costi per i dipendenti e le spese necessarie per la gestione dell'attività. La Omnia s.r.l.s. si era obbligata a corrispondere alla società fallita Omnia srl una percentuale del 3% sul fatturato annuo e in quanto non indebitata, si era assunta l'obbligo di assumere finanziamenti e di sostenere le spese per la tenuta della contabilità, per le buste paga dei dipendenti e di tutto quanto necessario al lineare e regolare svolgimento di tutto il lavoro.

Tale scrittura dimostrerebbe dunque che vi è stata tra la fallita e la s.r.l.s la costituzione di un fondo comune e la partecipazione ai profitti e alle perdite sebbene con una percentuale in misura fissa per la fallita s.r.l.

Argomentava poi il Tribunale che la configurabilità di una società di fatto anche tra società di capitali è pacifica ed è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass. n. 7903\2000).

Quanto allo stato di insolvenza la verifica è stata effettuata sulla base dello stato passivo depositato il 02/10/2020 dalla curatela ricorrente che ha rilevato come vi siano debiti a carico della società fallita, socia della s.d.f., pari a circa euro 140.000,00 sorti successivamente all'11 dicembre del 2017 quindi dopo la costituzione della società di fatto. Questa considerevole esposizione debitoria, cumulata già alla accertata insolvenza della socia di fatto s.r.l. dichiarata fallita, e all'assoluta insufficienza patrimoniale dell'altro



socio illimitatamente responsabile s.r.l.s. Omnia, portava secondo il Tribunale a ritenere che tale s.d.f versasse in un irreversibile stato di insolvenza.

Avverso la sentenza ha proposto reclamo a questa Corte ex art. 18 L.F. la Omnia Trasporti s.r.l.s., fallita in estensione, attraverso il legale rappresentante, facendo valere i seguenti motivi di impugnazione:

- 1) Nullità della sentenza per difetto di notifica da parte della Cancelleria dell'avviso di comparizione per l'udienza prefallimentare e violazione dell'art. 15 L.F.
- 2) Erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine alle valutazioni e alle circostanze di fatto e di diritto relativi alla sussistenza tra le due società di una società di fatto con falsa applicazione dell'articolo 147 comma 5 legge fallimentare.

Deduce la reclamante che gli argomenti svolti dal Tribunale non sono assolutamente sufficienti a ritenere accertata in concreto la sussistenza di una super società di fatto tra la fallita e la fallenda s.r.l.s , occorrendo la rigorosa dimostrazione del: comune intento sociale perseguito che deve essere conforme e non contrario all'interesse dei soci che la compongono; la prova del requisito oggettivo rappresentato dall'esistenza di un fondo comune; la prova dell'elemento soggettivo, ovvero l'affectio societatis.

Quanto al primo aspetto, l'errore in cui era incorso il Tribunale sta nel fatto di aver ritenuto il perseguimento di uno scopo unico e unitario mentre invece le due società perseguivano interessi propri non avendo alcun comune intento sociale: da una parte infatti il signor Cinuzzi, per conto della Omnia semplificata, ha perseguito unicamente il proprio interesse tendente a svolgere la propria attività e a trarre da essa guadagni, come risulterebbe dai bilanci della società relativi agli anni 2018 e 2019 accollandosi i costi di gestione, compresi quelli relativi alla sopraddetta scrittura privata, unicamente utili all'attività della propria impresa senza alcuna commistione e interesse con i



guadagni e le perdite della società Omnia Trasporti srl di cui era socio unico Gabriele Granchi, il quale a sua volta perseguiva il proprio esclusivo interesse di guadagno, limitato alla percentuale dei ricavi complessivi anzidetta.

La scrittura privata sottoscritta tra le due società, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, dimostra proprio che tra le stesse **intercorreva un mero accordo commerciale di appalto di servizi di trasporto** che consentiva ad entrambe di raggiungere i propri diversi obiettivi economici senza alcuna interferenza nelle rispettive gestioni o decisioni aziendali. A conferma che non sussistesse un comune intento sociale, la reclamante ha prodotto copia delle fatture reciprocamente emesse a conguaglio e compensazione dei conteggi conseguenti agli accordi stabiliti nella scrittura privata.

Ma ancor più rilevante è il fatto che non sussisteva alcun fondo comune: le due società operavano infatti con contabilità del tutto separate con fondi economici del tutto personali. Mai la società Omnia semplificata ha finanziato e ha prestato garanzie alla società fallita per il raggiungimento dei suoi scopi sociali né si è mai ingerita nelle decisioni da essa adottate per la gestione della sua attività, né ha mai provveduto a pagamenti di debiti da essa contratti.

Anzi, la prova della totale autonomia delle due società si rileva proprio nel fatto che la Omnia semplificata si è impegnata a pagare alla fallita la somma di euro 3% del fatturato annuo come previsto nella predetta scrittura privata. Il legale rappresentante della Omnia trasporti srl infatti, Marco Ghezzani, in sede di audizione dinanzi al curatore, aveva rappresentato l'esistenza di rapporti commerciali intercorsi tra la fallita e la Omnia semplificata dal gennaio del 2018 al dicembre 2018 consegnando al curatore i relativi documenti contenenti appunto la scrittura privata con la relativa cessione dei crediti dei clienti (doc.20,21,22). Proprio a seguito di queste dichiarazioni il curatore fallimentare aveva contattato il legale



rappresentante della Omnia semplificata per ottenere sia l'ammontare del fatturato annuo da essa prodotto nel 2018, sia il pagamento della somma di euro 25.513,84 pari al 3% risultante dallo stesso, in forza di quanto pattuito nella stessa scrittura privata. In ragione di questo credito tra la Omnia trasporti semplificata e il curatore fallimentare della Omnia Trasporti srl venne quindi concordato un piano di pagamento del dovuto in forma rateale. Lo stesso curatore quindi ha evidentemente riconosciuto, con l'accordo preso con la Omnia Trasporti semplificata, la sussistenza di un mero rapporto commerciale tra le due società, tant'è che non solo ha riscosso dalla Omnia semplificata alcuni acconti ma, quando vi era ritardo nei versamenti, ha anche sollecitato la stessa ad adempiere ai pagamenti nei tempi pattuiti come si evince dalle e.mail prodotte. Quindi, una volta riconosciuta apertamente la sussistenza di un rapporto commerciale tra le due società appare incomprensibile la successiva richiesta da parte del curatore di estensione del fallimento alla società semplificata sul presupposto della esistenza di una società di fatto tra le due entità sociali.

Per quanto riguarda l'affectio societatis, insiste poi la reclamante nel sostenere che non vi è alcuna prova che dimostri la ingerenza da parte della Omnia semplificata nelle scelte aziendali o programmatiche della fallita, nè vi è alcuna prova che i presunti soci della asserita sdf abbiano posto in essere in modo continuativo e sistematico degli atti che possano rilevare la volontà degli stessi ad operare in concorso per raggiungere scopi comuni con condivisione di perdite e utili.

Inoltre, ulteriore errore in cui era incorso il Tribunale è stato quello di aver valorizzato la circostanza che i clienti della società fallita fossero stati trasferiti alla nuova società. In realtà le fatture erano state emesse dalla società fallita per i trasporti da essa effettuati solo perché era questa società ad effettuare materialmente le operazioni di trasporto e quindi tenuta all'emissione della fattura, in quanto unica titolare della



licenza di autotrasporto. Tali fatture, infatti, non potevano essere emesse dalla società semplificata perché sarebbero state considerate come emissione di fatture per operazioni inesistenti proprio a causa della mancanza di licenza di autotrasporto con conseguenze di natura sia fiscale che penale. I crediti per le operazioni di trasporto effettuate e fatturate dalla fallita venivano poi pagate direttamente dai clienti alla società semplificata, in forza della cessione del credito concordato nella predetta scrittura: tra le due società dovevano poi effettuarsi alla fine delle operazioni di trasporto conguagli con fatture di compensazione dal momento che, in forza della scrittura privata, la società semplificata si accollava i costi inerenti al servizio di trasporto effettuato in proprio dalla Omnia Trasporti srl.

Per tale motivo del tutto infondata è la circostanza del passaggio di clientela tra le due società. Altrettanto infondata e non provata è la presunta trasmissione dei dipendenti da una società all'altra: anche in questo caso la curatela non ha prodotto alcuna documentazione dalla quale possa ricavarsi quali erano i dipendenti della società fallita prima dell'ottobre 2017 e quali quelli successivi a tale data. Il rapporto commerciale tra le due società si è poi interrotto definitivamente nel momento in cui la società semplificata, resasi conto della impossibilità di acquisire le quote della fallita per non aver potuto effettuare la *due diligence* sulla contabilità di questa, decise di dotarsi di una propria licenza di autotrasporto presentando la relativa domanda in data 08/11/2018, licenza che ottenne il 23 gennaio 2019; così l'assunzione di alcuni ex dipendenti della società fallita nella Omnia semplificata venne effettuata perché gli autisti erano già a conoscenza dei luoghi in cui dovevano effettuarsi i trasporti e dunque per la precedente collaborazione intercorsa con la fallita. A decorrere dal 2019 in poi la Omnia semplificata ha effettuato con propri mezzi i trasporti e con dipendenti da essa assunti e mettendo in proprio le relative fatture di



competenza ed evidenziando ai dipendenti la cessazione di qualsiasi rapporto commerciale precedentemente intercorso con la fallita.

3) Erroneità della sentenza per mancanza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e con violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 L.F.

La reclamante deduce di aver regolarmente depositato i propri bilanci relativi agli anni 2018 e 2019 (doc 15 e 16 ed ha presentato per gli stessi anni di modello unico all'Agenzia delle Entrate (doc 25 e 26) indicando con esattezza il proprio utile e la misura delle imposte da pagare; altresì erano stati puntualmente inviati all'INPS e all'INAIL i modelli che confermano la regolarità contributiva della società. Da tutti questi documenti emerge con evidenza che essa non versava in stato di insolvenza non avendo alcun debito e il Tribunale ha omesso di verificare se sussistesse o meno un autonomo stato di insolvenza che è presupposto indefettibile per la dichiarazione di fallimento.

**Sul punto cruciale dell'insolvenza della società di fatto** la sentenza del Tribunale di Livorno è del tutto priva di rigore logico perché ha motivato la sussistenza dell'insolvenza unicamente sulla circostanza che vi sarebbero debiti della società fallita sorti successivamente all'11/12/2017, quindi postumi alla presunta costituzione della società di fatto e senza considerare che il curatore non aveva assolutamente ottemperato all'ordinanza del Tribunale di Livorno del 24/09/2020 (doc. 29) che lo invitava a depositare lo stato passivo e ad indicare per ciascun credito l'epoca di insorgenza, se anteriore o successiva all'11.12.2017. Non sussiste certamente lo stato di insolvenza della società semplificata dal momento che l'importo di euro 57.361,54 di cui al documento 30 risultante dalla dichiarazione dei redditi da essa presentata correttamente è un debito d'imposta non ancora iscritto a ruolo e quindi in assenza di notifica di intimazione di pagamento non può considerarsi ancora un debito scaduto; quanto ai debiti verso l'INPS per euro 17.000,00 essi non sono stati ancora notificati





dall'agenzia della riscossione. Essendo poi i bilanci della società attivi e con debiti inferiori ad euro 30.000, la stessa non poteva essere dichiarata fallita.

4) Erroneità della sentenza impugnata per omesso esame della circostanza dell'avvenuto scioglimento del presunto rapporto sociale in violazione e falsa applicazione dell'articolo 147 numero 2 legge fallimentare.

Rileva la reclamante che, anche a voler ipotizzare l'esistenza di una società di fatto seguendo l'assurda tesi del curatore, il Tribunale non si era tuttavia in alcun modo occupato di verificare se la società fosse ancora in essere ovvero si fosse sciolta e senza verificare se era possibile dichiarare il fallimento in estensione del socio di fatto ai sensi dell'art. 147 comma 2 L.F. che pone il limite di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale.

Il rapporto commerciale tra le due società era iniziato nel gennaio 2018 a seguito della scrittura dell'11/12/2017: poiché si assume che la Omnia Trasporti semplificata sia un socio di fatto, ai fini della dichiarazione del fallimento il Tribunale era tenuto a valutare se la società di fatto fosse ancora occorre in essere al momento del fallimento della s.r.l., (dichiarato dal Tribunale di Livorno il 23.9.2019) o meno. Deduce la reclamante che tale analisi è stata completamente omessa perché vi erano in atti elementi univoci da cui desumere che la collaborazione commerciale tra le due società (che il Tribunale ha inteso essere una società di fatto) era cessata dagli inizi dell'anno 2019 ed infatti tutte le fatture emesse dalla Omnia semplificata dimostrano che ormai il servizio di trasporto veniva esercitato in proprio e non più per il tramite della fallita; ancora tanto si desumerebbe dalle denunce dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate dalle quali si evince che dal mese di gennaio - febbraio 2019 tra le due società non è intercorso più alcun rapporto economico di qualsiasi genere e natura. Se allora, a tutto voler concedere, la società si era disciolta nel 2019 ai



sensi dell'articolo 147 comma 2 legge fallimentare non può più essere dichiarato il fallimento del socio in estensione perché, decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, in quanto nel caso di specie la reclamante aveva osservato la formalità per rendere nota ai terzi la interruzione di qualsiasi rapporto con la società fallita dando di ciò idonea pubblicità e senza in alcun modo ingannare la buona fede dei terzi.

- 5) Ha domandato la reclamante i danni a causa della dolosa e comunque colpevole condotta posta in essere dal curatore che, enfatizzando prove di scarsa valenza dimostrativa, ha finito per convincere il Tribunale circa l'esistenza della asserita società di fatto, decisione che ha determinato il fallimento per estensione di una società sana che si era limitata semplicemente ad avere rapporti commerciali con la fallita.

A causa della dichiarazione di fallimento della Omnia semplificata è intervenuta la risoluzione di tutti i contratti di leasing e la perdita di tutta la sua clientela che non sarà più possibile recuperare in caso di revoca del fallimento; non da ultimo vi è stata la completa perdita di credibilità nei rapporti con i terzi. Ha invocato pertanto il risarcimento danni nei confronti del curatore per l'importo di € 471.930,00 determinato attraverso l'attualizzazione del valore dell'azienda calcolata con il metodo reddituale semplice oltre al danno morale che potrà valutarsi in via equitativa.

Si è costituito sia **Fallimento Omnia Trasporti s.r.l. semplificata** sia il **Fallimento Omnia Trasporti s.r.l.** in persona del medesimo curatore Martina Longobardi, che ha resistito al reclamo chiedendone il rigetto con riguardo a tutte le censure, articolando per estrema sintesi le seguenti difese: la notifica del ricorso per fallimento aveva avuto esito positivo in quanto perfezionatasi ex art. 15 L.F. presso la casa comunale ove ha sede la fallita Omnia semplificata, notifica così effettuata a seguito dell'impossibilità per la cancelleria di inoltrare la stessa all'indirizzo pec della fallita e dopo che



l'ufficiale giudiziario aveva dato atto dell'esito infausto presso la sede legale (doc B allegato alla comparsa di costituzione).

Quanto al secondo motivo, gli elementi che avevano portato il Tribunale a ritenere l'esistenza della società di fatto avevano indiscussa valenza probatoria in tal senso e si sostanziavano nei seguenti fatti rilevanti: dall'estratto conto della Omnia semplificata recapitato erroneamente al curatore della fallita Omnia s.r.l. si evincevano pagamenti effettuati in favore di dipendenti della fallita s.r.l.; egualmente dal medesimo estratto conto della Omnia semplificata si evincevano pagamenti eseguiti in favore dell'amministratore della Omnia s.r.l.; le sedi sociali delle due società erano praticamente attigue (numeri civici 16 e 14 di via degli Arrotini) ma il contratto di locazione era stato concluso solo dalla fallita Omnia s.r.l.; l'accordo commerciale dell'11.12.2017 dava proprio atto che vi era una gestione comune tra le due società dell'unica attività di impresa che era l'attività di autotrasporto; la società fallita e la Omnia semplificata avevano tenuto un comportamento idoneo a far presumere che, anche se formalmente appariva ai terzi un unico soggetto giuridico che esercitava l'attività di impresa ovvero la società già fallita, in effetti si celavano dietro la stessa altri soggetti che gestivano ed operavano di fatto unitamente ad essa; la società semplificata ha corrisposto il compenso al signor Marco Ghezzi amministratore unico di Omnia trasporti srl seppur a titolo di spese di consulenza, senza che esistesse un reale titolo giustificativo per operare un siffatto pagamento; tra le due società non intercorreva affatto un mero rapporto commerciale di appalto di servizi di trasporto in quanto le fatture emesse a reciproca compensazione non sono accompagnate mai dalla cosiddetta "prima nota" dalla quale si possono cogliere le effettive spese e quindi trattasi solo di un modo per costituire un unico fondo comune; la Omnia trasporti s.r.l. non aveva un conto corrente proprio, così come confermato dal legale rappresentante al curatore, e tutti i pagamenti erano effettuati dalla Omnia Trasporti semplificata *di default*, senza che vi fosse la necessità di esaminare e produrre i giustificativi, come sarebbe normale nel



caso di società fra le quali vi è un normale accordo commerciale che prevede una qualche forma di compensazione; dalla lettura del contratto poi non si evinceva affatto la durata annuale della validità dell'accordo commerciale ma si trattava di un accordo stabile fra le due società e soprattutto non legato a particolari circostanze di fatto bensì destinato a disciplinare stabilmente i rapporti patrimoniali tra le due società; *l'affectio societatis* risulterebbe confermata dal medesimo legale rappresentante di Omnia semplificata, Silvano Cinuzzi, il quale, in data 14 dicembre 2020 ha espressamente dichiarato che la società era stata costituita allo scopo specifico di rilevare le quote della Omnia Trasporti srl e che quindi il disegno complessivo dell'operazione era quello di utilizzare la licenza per lo svolgimento dei servizi di autotrasporti della srl, ma che dunque le società operavano all'unisono per il perseguimento di fini comuni.

Quanto al terzo motivo di gravame relativo alla insussistenza dello stato di insolvenza della s.d.f., il crescere dell'indebitamento della società fallita Omnia s.r.l. era sintomatico del fatto che l'accordo commerciale non era valso ad esonerare la società dal crescere dei debiti, che dovevano allora ritenersi condivisi con la s.d.f.; infine con riferimento al quarto motivo ha rilevato che il fallimento in estensione del socio di fatto può essere dichiarato solo se l'insolvenza della società attenga a debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata e tale circostanza ricorreva nel caso di specie trattandosi di debiti insorti successivamente al 2017; inoltre ha dedotto che neppure può affermarsi che il presunto scioglimento del vincolo sociale sia effettivamente avvenuto nel momento in cui è stato dichiarato il fallimento della Omnia s.r.l.

Il Curatore ha chiesto il rigetto consequenziale della domanda risarcitoria.

La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta con ordinanza collegiale del 14.5.2021 sulle conclusioni delle parti sopra trascritte.

\*\*\*\*\*

Il reclamo è infondato con riguardo a tutti i punti di censura e va disatteso.



La asserita nullità della sentenza per mancata notifica del ricorso per fallimento e del relativo decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare è un vizio meramente assertivo ampiamente contraddetto dalla produzione effettuata dalla Curatela che ha dimostrato che la notifica alla pec della società Omnia Trasporti s.r.l.s. a cura della Cancelleria fallimentare non aveva avuto esito positivo, sicchè, giocoforza, l'iter notificatorio si era perfezionato ex art. 15 L.F. mediante deposito presso la casa comunale ove ha sede la fallita, non avendo avuto buon esito neppure quella effettuata presso la sede della società dichiarata al registro delle imprese.

I primi due motivi - attinenti all'esistenza della società di fatto e alla sua correlativa insolvenza - possono essere trattati congiuntamente in quanto interconnessi e consequenziali.

Rileva la Corte che il contratto commerciale dell'11.12.17 in essere tra la fallita Omnia s.r.l. e la società Omnia semplificata, per la sua intrinseca caratterizzazione e per le implicazioni che ha determinato, rende innanzitutto palese il fatto che le due società svolgessero un'unica attività imprenditoriale attraverso una società non formalizzata e irregolare - appunto una società di fatto - e poco rileva la circostanza che vi fosse stata una predeterminazione nella assegnazione degli utili tra le socie in misura percentuale (il 97% la Omnia semplificata e il 3% la fallita Omnia s.r.l.): la confluenza degli utili dell'impresa di trasporti avveniva in un unico polmone societario, quello della Omnia semplificata, attraverso il meccanismo predisposto della cessione di tutti i crediti fatturati dalla fallita s.r.l., (appunto perché la società di fatto non aveva una formalizzazione esterna) ma poi nella sostanza tali utili venivano ripartiti tra le società socie, proprio secondo quanto avviene quando vi è un patto sociale, con peculiarità che la predeterminazione del riparto era fissa. Ciò rende proprio palese il fatto che l'impresa è stata gestita in maniera unitaria da una super società, che si componeva di un ramo operativo, ovvero quello approntato dalla Omnia s.r.l. che materialmente eseguiva i trasporti (con mezzi a nolo e con propri dipendenti) e di un ramo gestionale -appunto quello della neocostituita



Omnia semplificata - che curava il pagamento dei dipendenti, il pagamento dei mezzi a noleggio e del carburante. In conclusione, due società svolgevano all'unisono, con compiti separati, la stessa attività che avrebbe potuto gestire una sola società. Ciò si spiega evidentemente con l'esigenza primaria per la impresa di trasporti di avere due distinte facce nei rapporti con le banche e i finanziatori da una parte e con i clienti dall'altra: la società semplificata priva di debiti ma senza licenza di trasporti, ben poteva ottenere credito dalle banche; la s.r.l. fallita che disponeva della licenza ma era piena di debiti, non avrebbe avuto alcun futuro operativo perché priva di risorse finanziarie proprie e con la preclusione al finanziamento bancario. Dunque la sinergia tra le due società è consistita proprio in questo: continuare l'attività di impresa attraverso due diverse facce, in un accordo tra le socie anche palesate all'esterno se si considera che la s.r.l. fallita attraverso la sua clientela continuava nella medesima attività di trasporto finanziata o sovvenzionata - che dir si voglia - dalla omonima socia costituita in s.r.l. semplificata che gestiva tutti i costi dell'impresa e introitava tutti i ricavi in forza proprio del contratto dell'11.12.2017 intercorso tra le parti che altro non è se non un patto societario diversamente denominato.

Tanto ciò è vero che vi sono elementi estrinseci allegati dal Curatore e neppure contestati nella loro veridicità dalla reclamante fallita in estensione: innanzitutto le sedi dichiarate delle due società non sono semplicemente attigue, ma sovrapposte, perché come è emerso dal contratto di locazione prodotto dalla curatela e dalla dichiarazione resa dal locatore, l'unico immobile locato è quello di via degli Arrotini n.14 dove ha sede la semplificata e non il civico 16 (dove ha sede la fallita s.r.l.) in quanto questo civico è in locazione a una diversa società, la Cea Clima s.r.l. che nulla a che vedere con la Omnia Trasporti s.r.l.

In secondo luogo, neppure è stato contestato dalla reclamante nella propria nota conclusionale che la fallita s.r.l. non disponesse di un conto corrente ovvero che l'amministratore della fallita fosse stato remunerato dalla società semplificata.



Alla luce di ciò allora perdono completamente di rilevanza le contestazioni critiche effettuate con il **secondo motivo** di reclamo circa l'insussistenza dei presupposti costitutivi richiesti dalla giurisprudenza per ritenere la sussistenza di una s.d.f. tra due persone fisiche o tra due società: di certo l'accordo commerciale non può configurarsi come mero appalto di servizi di trasporto perché è l'intera strutturazione dell'accordo che trascende dalla figura contrattuale invocata; l'intento delle due socie era proprio un intento condiviso di gestire un'unica attività di impresa per poi ripartirsi ovviamente gli utili; infine l'elemento soggettivo di essere in società si desume anche dalla situazione di apparenza creata verso i terzi: la fatturazione ai clienti veniva effettuata dalla s.r.l. fallita ma con autorizzazione agli stessi di pagare alla società semplificata che raccoglieva tutti i ricavi e li ripartiva secondo il piano condiviso, tale dunque da far apparire trasparente ai terzi l'esistenza di un'unica impresa gestita da un'unica società, appunto quella di fatto.

Quanto al terzo motivo relativo alla mancata prova dell'indebitamento della società di fatto tale da determinare il fallimento per estensione della socia Omnia s.r.l. semplificata, anche tale critica è infondata.

E' vero che ai fini della dichiarazione di fallimento di una società di fatto occorre avere riguardo all'indebitamento della società di fatto in sé e per sé e non all'indebitamento pregresso di una delle socie di fatto, perché il fallimento in estensione opera seguendo la direzione società di fatto - socio e non viceversa, tuttavia però occorre considerare che proprio perché la s.d.f. non ha una contabilità sua propria, appunto perché non esiste una società formalizzata, allora per stabilire se esiste un indebitamento della società di fatto che determini poi il fallimento in estensione, occorre considerare, così integrando la Corte la motivazione del Tribunale di Livorno, se successivamente alla costituzione della società di fatto risultino debiti insorti iscritti nella contabilità delle società socie e di quale entità sia il suddetto indebitamento.

Nel caso in esame il curatore ha dimostrato che l'indebitamento della fallita Omnia Trasporti s.r.l. era lievitato nel giro di poco più di due anni di oltre €



119.000,00 solo considerando le insinuazioni tempestive, *ergo* ha dedotto che tali debiti, per la confusione tra i patrimoni della super società e delle socie, fossero debiti anche della società di fatto che deve pertanto considerarsi essa stessa insolvente. Il ragionamento va dunque correttamente posto in questi termini: non sono i debiti pregressi di una delle socie - nel caso di specie la s.r.l. Omnia già dichiarata fallita - a determinare il fallimento della società di fatto, ma sono i debiti accumulati dalla socia fallita successivamente alla costituzione della società di fatto a determinare il *default* di quest'ultima società e per estensione della società semplificata che invece nei rapporti verso i terzi e verso le banche non è stata coinvolta da un sensibile indebitamento.

Infine quanto al quarto motivo, la censura concerne il mancato rilievo da parte del Tribunale di Livorno dell'intervenuto scioglimento della società di fatto a distanza di oltre un anno dal dichiarato fallimento della s.d.f. e della socia in estensione, fallimento dichiarato il 3.11.2020, ovvero quando, secondo la reclamante il rapporto societario con la fallita Omnia s.r.l. si era sciolto già agli inizi dell'anno 2019, per avere la Omnia Trasporti semplificata acquistato un'altra licenza di autotrasporti e per aver iniziato a esercitare l'attività di impresa in proprio e in esclusiva, fatto palesato anche alla clientela attraverso l'emissione di fatture recanti la propria denominazione societaria.

Rileva la Corte che la prospettazione della reclamante è errata sotto il profilo della prospettiva probatoria. Non era il Curatore che doveva dimostrare che l'accordo societario sussisteva fino al momento in cui è stato dichiarato il fallimento della società di fatto ex art. 147 comma 2 L.F., ma era la società di cui è stato chiesto il fallimento in estensione per effetto del fallimento della s.d.f. a dover dimostrare che il rapporto societario si era già sciolto da oltre un anno dal dichiarato fallimento della s.d.f. . Nella fattispecie tale prova non è stata resa affatto perché la reclamante ha solo dedotto, ma non provato, di aver intrapreso l'attività di trasporto in proprio ed esclusivamente in proprio, dopo aver acquistato una diversa licenza di autotrasporto e così cessando sin





dai primi mesi del 2019 il rapporto societario o di collaborazione con la fallita Omnia s.r.l. La fatturazione in proprio non esclude il prosieguo del rapporto societario con la fallita Omnia s.r.l. tanto più che risulta pacificamente dimostrato che tutti i dipendenti della Omnia s.r.l. fallita venivano utilizzati dalla Omnia semplificata in una sostanziale continuità aziendale; inoltre - e la circostanza non è di secondaria importanza - l'intero pacchetto della clientela della fallita s.r.l. è transitata nella società Omnia semplificata, al punto da rendere anche difficilmente dimostrabile che era stata creata verso i terzi l'apparenza che ormai non si trattava più di una collaborazione stabile tra due società, ma che operava solo un'autonoma società costituita dalla s.r.l. Omnia semplificata.

Per la sostanziale infondatezza del reclamo resta assorbita e superata la domanda risarcitoria avanzata dalla reclamante nei confronti del curatore per averne illegittimamente e per colpa provocato il fallimento in estensione. Al rigetto del reclamo consegue la condanna di parte reclamante al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115\2002 essendo stata la Curatela Omnia Trasporti s.r.l. che ha chiesto il fallimento in estensione ammessa al patrocinio a spese dello Stato Sussistono poi i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater D.P.R. 115\02 per il raddoppio del contributo unificato.

### P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Omnia Trasporti s.r.l.s. in persona del legale rappresentante Cinuzzi Silvano avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Livorno n.50 del 3.11.2020, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:

- Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna la reclamante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Curatela reclamata liquidate in € 4500,00 oltre



rimborso forfettario e accessori di legge, pagamento da disporsi in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115\2002

- Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater D.P.R. 115\02 per il raddoppio del contributo unificato.
- Manda alla Cancelleria per le notificazioni e per gli altri adempimenti di cui all'art. 18 comma 13 Legge Fallimentare.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio telematica del 28.6.2021.

**Il Consigliere estensore**

*dott.ssa Annamaria Loprete*

**Il Presidente**

*dott. Edoardo Monti*

